

REGOLAMENTO (CE) N. 2022/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, si applica ai titoli di importazione per i periodi contingenti decorrenti dal 1° gennaio 2007.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, alla qualifica del richiedente e al rilascio dei certificati. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.
- (3) I regolamenti (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi ⁽³⁾, (CE) n. 2377/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi ⁽⁴⁾, (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi ⁽⁵⁾, e (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi ⁽⁶⁾, contengono

disposizioni che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006. Occorre pertanto adattare i suddetti regolamenti al fine di sopprimere le norme divergenti, precisare i numeri d'ordine di ciascun contingente e sottocontingente e ridefinire ove necessario le norme specifiche applicabili, in particolare per la compilazione delle domande di titoli, il loro rilascio, la durata di validità e la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

- (4) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste da regolamenti settoriali. In particolare, al fine di garantire un approvvigionamento fluido del mercato comunitario è opportuno mantenere la periodicità di presentazione delle offerte prevista dai regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006, e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 su questo punto. Inoltre, al fine di garantire la parità di accesso degli operatori, è opportuno mantenere la sanzione prevista per la presentazione di domande multiple.
- (5) Al fine di semplificare i regolamenti sopra citati è opportuno sopprimere le disposizioni già previste nei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali (ossia, oltre al regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, e il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁸⁾ nonché le disposizioni che non risultano più applicabili.
- (6) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006.
- (7) Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
- (9) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽⁵⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 970/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 49).

⁽⁶⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.